

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
G.A.I.B. Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi
ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato, apartitica e aconfessionale, denominata "G.A.I.B. – GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI".
2. L'organizzazione ha sede in Figline Valdarno (Firenze) Via Grevigiana Ponte Stolti, 55

ART. 2

STATUTO E REGOLAMENTO

1. L'organizzazione di volontariato "G.A.I.B. – GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI" è disciplinata dal seguente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 numero 266, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea disciplina nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

ART. 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione.

ART. 4

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto è modificato con delibera dell'assemblea e con la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 5

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6

SOLIDARIETA'

1. L'organizzazione di volontariato "G.A.I.B. – GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI" persegue il fine di solidarietà civile, culturale e sociale.

ART. 7

FINALITA'

1. Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato sono:
 - a) La vigilanza al fine di individuare e segnalare agli organi competenti eventuali incendi boschivi sviluppatasi nel territorio del comune di Figline Valdarno e nei comuni limitrofi o dovunque se ne presentasse la necessità;
 - b) L'estinzione degli incendi boschivi con il personale volontario ed i mezzi disponibili impegnandosi, durante tali interventi, al pieno rispetto della dipendenza funzionale degli organi e perso istituzionalmente preposti alla direzione delle operazioni di spegnimento;
 - c) Nell'organizzazione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
 - d) Nel promuovere o aderire ad iniziative di formazione ed informazione per la direzione ambientale nei suoi vari aspetti;
 - e) Nell'organizzazione la formazione del volontario;
 - f) Nel promuovere o aderire ad iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita.

TITOLO III

GLI ADERENTI

ART. 8

AMMISSIONE

1. Sono aderenti all'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

ART. 9

DIRITTI

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere organi dell'organizzazione.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

ART. 10

DOVERI

1. Gli aderenti All'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento tra gli aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 11

ESCLUSIONE

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri dello statuto può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 12

INDICAZIONE DEGLI ORGANI

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente

CAPO I – L'ASSEMBLEA

ART. 13

COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. sono compiti dell'assemblea:
 - a) Approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;
 - b) Approvare la relazione del consiglio direttivo;
 - c) Approvare e modificare l'ammontare delle quote associative, determinare il termine ultimo per il loro versamento;
 - d) Approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
 - e) Approvare e modificare le linee programmatiche della stessa;
 - f) Approvare il regolamento generale dell'organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
 - g) Approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
 - h) Approvare e modificare lo statuto;
 - i) Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla approvazione;
 - j) Deliberare sullo scioglimento dell'organizzazione stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
2. Il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea con avvisi (murali, postali o altro).
3. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli aderenti. Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.
4. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno un mese. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'organizzazione consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 15

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di aderenti.
2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente atto.

ART. 16

VOTAZIONE

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
3. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza dei consensi. Nel caso di modificare allo Statuto sociale e scioglimento dell'associazione risultano approvate le proposte che abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi.
Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, i predetti risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili. La partecipazione degli aderenti all'assemblea può avvenire mediante delega scritta ad aderenti; ogni delegato non può rappresentare più di cinque aderenti oltre se stesso.

ART. 17

VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è Composto da nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti numero cinque componenti.

ART. 19

DURATA E FUNZIONI

1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei componenti.
2. il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte dalla maggioranza assoluta dei componenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
4. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - a) Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.13;
 - b) Eseguire gli atti deliberati dall'Assemblea;
 - c) Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;
 - d) Deliberare sui contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - e) Aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto.

ART. 20

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta convocata dal Presidente uscente, a maggioranza assoluta dei voti.
2. E' coadiuvato da un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

ART. 21

DURATA

1. Il Presidente dura in carica tre anni.
2. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio direttivo.

ART. 22

FUNZIONI

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura che i medesimi siano custoditi presso la sede dell'organizzazione e che possano essere consultati dagli aderenti.
4. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 23

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) Beni, mobili e immobili;
 - b) Contributi di privati ed enti pubblici;
 - c) Donazioni e lasciti;
 - d) Rimborsi;
 - e) Attività marginali;
 - f) Ogni altro tipo di entrate;
 - g) Contributi degli aderenti.

ART. 24

I BENI

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non registrati.
2. I beni immobili ed i beni registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, non che i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

ART. 25

CONTRIBUTI

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, possono essere stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

ART. 26

EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che ne delibera sulla utilizzazione che deve essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal consiglio direttivo che delibera sulla utilizzazione che deve essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 27

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 28

DEVOLUZIONE DEI BENI

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad un'altra associazione di volontariato che persegua gli stessi scopi dell'organizzazione.
2. I beni immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 29

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Il bilancio della organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 30

FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.

ART. 31

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 (trenta) giugno.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con maggioranza dei presenti entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
4. il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 32

DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'organizzazione.

ART. 33

STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione è stipulata dal Presidente della organizzazione di volontariato.

ART. 34

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

COLLABORATORI

ART. 35

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

1. L'organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 36

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI DEGLI ADERENTI

1. Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per le malattie ed infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 37

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione risponde, con i propri beni (con le proprie risorse economiche) dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 38

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 39

RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI

1. L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

ART. 40

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 41

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle norme di legge vigenti in materia.

